

Lodevole  
Consiglio di Stato  
Palazzo governativo  
6501 Bellinzona

## **INTERROGAZIONE**

### **Visite di Mons. Vescovo alle scuole pubbliche ticinesi: per ammetterle in orario scolastico, serve davvero una modifica legislativa?**

Lodevole Consiglio di Stato,

in occasione della recente sessione parlamentare, rispondendo a un'interpellanza di Jacques Ducry e confirmatari denominata "Le visite "pastorali" continuano...la separazione Stato-Chiesa mortificata", il Direttore del DECS, Gabriele Gendotti, è giunto alla sorprendente conclusione che tali visite sarebbero sì ammissibili, ma unicamente fuori dall'orario scolastico.

Una precedente decisione dell'Autorità scolastica che aveva impedito al Vescovo di Lugano di incontrare, in orario regolare, gli allievi della scuola media di Tesserete del Comune di Capriasca, aveva peraltro ampiamente scosso l'opinione pubblica.

Al di là della poca considerazione nei confronti di Mons. Vescovo e delle radici cristiane di questo Cantone, appare immediatamente evidente che confinare un simile incontro al di fuori dall'orario delle lezioni, significherebbe renderlo pressoché impraticabile. Se tenuto durante la pausa di mezzogiorno (come prospettato a Tesserete), esso costringerebbe i ragazzi a saltare il pranzo. Organizzandolo al termine dei corsi pomeridiani, arrecherebbe agli allievi e alle loro famiglie notevoli difficoltà, vuoi per la mancanza di trasporti, vuoi per la concomitanza con altri impegni personali, sportivi o di studio.

A precisa domanda del Capo-gruppo PPD, l'on. Gendotti ha precisato in aula che quella esposta era l'opinione del Dipartimento e non del Consiglio di Stato.

Di qui la necessità della presente interrogazione, atteso come le conclusioni dipartimentali non possano essere condivise né dal profilo del principio né dal profilo giuridico né ancora da quello dell'opportunità, per i motivi che seguono.

#### **Considerazioni sul principio**

Al riguardo, il Direttore del DECS esordisce rilevando correttamente come in materia di espressione religiosa occorra dare prova di tolleranza e rispetto.

Egli evidenzia altresì come nella scuola pubblica debba vigere la neutralità "assoluta" (aggettivo in seguito ripetuto a dismisura) dell'insegnamento, ciò che tuttavia non impedisce che le religioni siano affrontate nell'insegnamento stesso.

Sorprendentemente e in modo incomprensibile il Dipartimento giunge tuttavia all'apodittica conclusione che per assicurare "l'assoluta libertà di scelta"(sic), la visita non potrebbe "avvenire in orario scolastico, ma secondo le modalità predisposte dagli organi scolastici del Dipartimento".

Per puntellare tale assunto, viene in particolare fatto un vago quanto errato riferimento a una giurisprudenza del Tribunale Federale in merito alla libertà di credo e di coscienza, di cui si dirà in modo approfondito nel seguente capitolo dedicato alle considerazioni di carattere giuridico.

A prescindere dalla questione di principio sulla "neutralità religiosa degli spazi pubblici", il Dipartimento soggiunge che consentire la visita vescovile durante l'orario scolastico "determinerebbe, non fosse che per parità di trattamento, il diritto di tutti i rappresentanti di qualsiasi altra religione di fare altrettanto" (sottolineature nostre).

All'Autorità scolastica sembra tuttavia essere sfuggito il - non irrilevante - dettaglio che Mons. Vescovo non è un "terzo" qualsiasi per rapporto alla scuola pubblica ticinese.

Basti pensare che egli è il rappresentante della Chiesa cattolica apostolica romana, la quale nel Cantone Ticino, unitamente alla Chiesa evangelica riformata, beneficia dello statuto di Corporazione di diritto pubblico. Trattasi di principio esplicitamente sancito addirittura dalla Costituzione cantonale (art. 24), oltre che dalla Legge cantonale sulla Chiesa cattolica (art. 1).

Non di minor rilievo è poi la circostanza che la religione cattolica, unitamente a quella evangelica, è materia di insegnamento "in tutte le scuole obbligatorie e postobbligatorie a tempo pieno" del Cantone (cfr. art. 23 cpv. 1 Lsc).

In queste contingenze, sostenere che la visita del rappresentante di una Corporazione di diritto pubblico che può inoltre essere insegnante o Autorità di vigilanza di una materia impartita in tutte le scuole, farebbe nascere pari diritto a favore dei rappresentanti di qualsiasi altra religione, è quantomeno azzardato, per non dire errato.

Già dal profilo del principio, nulla osta pertanto a che il Vescovo possa incontrare a titolo straordinario gli allievi di un'intera sede scolastica, anziché limitare la visita a ogni singola classe di religione, come da sua incontestata facoltà.

Ciò evidentemente nel pieno rispetto del principio della non obbligatorietà di una tale visita, per modo che nessuno sia tenuto a parteciparvi, così come nessuno è tenuto a frequentare l'ora di religione.

### **Considerazioni giuridiche**

Nella propria presa di posizione dinanzi al Gran Consiglio, il Direttore del DECS ha fatto appello alla libertà di credo e di coscienza sancita dall'art. 15 Cost., precisando che "nessuno può essere costretto ... a compiere un atto religioso o a seguire un insegnamento religioso".

Egli ne ha pertanto dedotto che "nessun allievo di una scuola pubblica ticinese può essere obbligato a partecipare a un incontro in cui questo diritto potrebbe essere leso".

Il rilievo è ovvio e nessuno lo mette in discussione.

Tant'è che agli incontri con Mons. Vescovo partecipano unicamente gli allievi che lo desiderano.

Tale volontà - come riconosciuto dal Dipartimento stesso - viene accertata "secondo le stesse modalità adottate per accertare, all'inizio di ogni anno, la frequenza dell'insegnamento religioso, così come sono indicate all'art. 23 cpv. 2 della Legge della scuola, ossia *mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni di età*".

In altre parole, alla visita del Vescovo occorre "isciversi", anche se tale modalità ha come conseguenza che diversi ragazzi non vi prendono parte, per pure ragioni di disorganizzazione nel ritornare la cedola di adesione, come purtroppo spesso avviene anche in altri ambiti.

Con ciò è però definitivamente risolto il quesito di sapere se l'incontro con il rappresentante della Chiesa cattolica sia compatibile con la libertà di credo e di coscienza, analogamente a quanto avviene per l'ora di religione.

Proprio per il fatto che la partecipazione all'incontro è assolutamente facoltativa, si ritiene che il ripetuto richiamo che il Dipartimento fa alla libertà religiosa sia destituito di fondamento, per non dire strumentale alla propria preconcepita posizione di vietare "in modo assoluto" visite durante l'orario scolastico.

Il DECS eccepisce poi come la facoltà per terze persone di far visita ad una scuola durante le lezioni non sia espressamente contemplata né dall'ordinamento giuridico scolastico né dalle Leggi sulla Chiesa cattolica e su quella evangelica.

La disponibilità del Dipartimento ad "accogliere" il Vescovo di Lugano negli spazi scolastici sarebbe dunque basata sull'art. 17 della Legge sulla scuola, che consente la messa a disposizione di spazi scolastici a terzi "compatibilmente con l'attività scolastica".

Altrimenti detto, al Capo della Diocesi ticinese viene riservato il medesimo trattamento previsto per l'ultima delle boccioline (con tutto il rispetto per queste ultime) o di qualsiasi altra associazione ricreativa o sportiva.

Ora, al precedente considerando già si è illustrato come il Vescovo di Lugano non sia paragonabile a un terzo qualsiasi.

Oltre ad essere il rappresentante di una Corporazione di diritto pubblico riconosciuta a livello costituzionale, egli è legato alla scuola già per il fatto che la religione cattolica è materia di insegnamento a tutti gli effetti, anche se non obbligatoria.

Oltretutto l'art. 23 cpv. 3 della Legge sulla scuola prevede, fra l'altro, che la designazione degli insegnanti, la definizione dei programmi e la vigilanza didattica competano all'Autorità ecclesiastica. In più l'art. 12 cpv. 1 del Regolamento della scuola media riconosce esplicitamente il diritto di visita per esperti e capigruppo.

Nessun dubbio quindi che il rappresentante della Chiesa cattolica abbia diritto di visita alle singole classi in orario scolastico. Lo riconosce pure il Dipartimento.

La questione è tuttavia quella di sapere se tale diritto possa essere interpretato nel senso che, a titolo straordinario (l'ultima visita pastorale risale a una ventina d'anni fa), il Vescovo venga autorizzato a incontrare nel complesso gli allievi di una sede scolastica che lo desiderano, senza l'onere di dover incontrare una classe alla volta in giorni e orari differenti.

E' presumibile che a un tale incontro partecipino soprattutto gli scolari già iscritti all'ora di religione, ma non vi è motivo per escluderne altri.

Un'interpretazione teleologica della norma, nel rispetto del principio della proporzionalità e della libertà religiosa, permette indubbiamente di concludere per la piena legittimità di un simile modo di procedere.

Ciò che peraltro corrisponde anche a criteri di puro buon senso.

Senza poi dire che la Convenzione sull'organizzazione dell'insegnamento religioso e sullo statuto degli insegnanti di religione conclusa nel febbraio del 1993 fra il Consiglio di Stato, l'Ordinario della Diocesi di Lugano e il Consiglio sinodale della Chiesa evangelica riformata nel Cantone Ticino, va esattamente nella medesima direzione.

Il suo art. 7 prevede infatti esplicitamente che **gli allievi di diverse classi possano essere riuniti**, in base a criteri concordati fra il Dipartimento e le Autorità ecclesiastiche.

L'alternativa sarebbe altrimenti quella di inserire un'autorizzazione specifica nella Legge sulla scuola, come del resto è il caso in altri Cantoni, magari tramite iniziativa popolare legislativa.

Crediamo tuttavia che la base legale esistente sia ampiamente sufficiente e che un'interpretazione nel senso appena indicato sia compatibile anche con la laicità della scuola e con il principio della separazione Stato-Chiesa.

Al riguardo la giurisprudenza del Tribunale Federale appare chiara.

Nella sentenza massimata in DTF 116 la 252 l'alta Corte federale si è occupata della delicata questione dell'esposizione del crocifisso nelle aule delle scuole elementari ticinesi.

In quella sede essa ha accertato che la neutralità confessionale della scuola pubblica non vieta l'insegnamento facoltativo della religione impartito da ecclesiastici e che, di per se, anche l'esposizione del crocifisso potrebbe essere intesa come "attaccamento alla tradizione e ai fondamenti cristiani della civiltà e cultura occidentale". In tal senso l'esposizione di questo simbolo non violerebbe il principio della neutralità confessionale dell'insegnamento, ma "testimonierebbe unicamente una certa sensibilità dello Stato al fenomeno religioso e alla civiltà cristiana".

Tuttavia, secondo il TF, lo stato non può "prevalersi della facoltà di manifestare **in ogni circostanza**, nell'ambito dell'insegnamento, il proprio attaccamento ad una confessione" (evidenziatura nostra).

Ciò potrebbe far nascere l'impressione che l'insegnamento venga posto sotto l'influsso di una tale religione.

Sempre secondo l'alta Corte, "non è neppure escluso che alcune persone si sentano lese nelle loro convinzioni religiose dalla presenza **costante** nella scuola di un simbolo di una religione alla quale non appartengono" (evidenziatura nostra).

E contrario, una presenza **a titolo straordinario e facoltativo** di un rappresentante della chiesa cattolica non è certamente di natura tale da far dubitare della neutralità confessionale della scuola.

Ciò vale a maggior ragione se appena si considera che le visite pastorali avvengono con una frequenza assai bassa, ovvero al più presto una volta ogni lustro, mentre l'ultima visita risale a circa vent'anni fa.

Nessun dubbio quindi di essere confrontati con una situazione ben diversa rispetto alla costante presenza di un crocifisso in un aula, oltretutto senza possibilità per l'allievo di rinunciare alla presenza in quell'aula, come invece è per l'incontro con il Vescovo.

Il principio testè enunciato è stato del resto ribadito dal Tribunale Federale anche nella decisione 123 I 296.

In quel caso si è trattato di valutare se il portare il velo islamico da parte di un'insegnante di scuola elementare fosse compatibile con i principi costituzionali di neutralità e pace confessionale nella scuola.

La nostra alta Corte si è pronunciata in modo negativo sulla questione, evidenziando il particolare, intenso, rapporto esistente fra insegnante e allievo: "Ils (gli insegnanti) représentent un modèle auquel les élèves sont particulièrement réceptifs en raison de leur jeune âge, de la **quotidianité de la relation – à laquelle ils ne peuvent en principe se soustraire** – et de la nature hiérarchique de ce rapport. En fait, l'enseignant est détenteur d'une part de l'autorité scolaire et représente l'Etat, auquel son comportement doit être imputé » (evidenziatura nostra).

Di nuovo, completamente diversa la situazione rispetto a una visita, **a titolo straordinario** ogni 5-20 anni, da parte di un rappresentante di una Chiesa che non si identifica in alcun modo con lo Stato e che nessuno, a differenza del maestro, è tenuto a incontrare.

Del resto lo stesso Tribunale Federale riconosce che l'esigenza di neutralità non è assoluta e addirittura che un atteggiamento anti-religioso o laicista è, quello sì, lesivo della neutralità:

« L'exigence de neutralité n'est cependant pas absolue ».

« La neutralité n'a pas pour sens d'exclure, dans les activités de l'Etat, tout élément d'ordre religieux ou métaphysique; toutefois, une attitude antireligieuse, telle qu'une laïcité de combat, voir irréligieuse, n'est pas neutre ».

Parimenti, secondo la nostra massima Istanza giudiziaria, la libertà di credenza non comporta un diritto generale a non essere esposti alle convinzioni religiose degli altri.

« De même, la liberté de croyance ne comporte pas un droit général à ne pas être exposé aux convictions religieuses d'autrui ».

Anche dal profilo del diritto, la soluzione di permettere a Mons. Vescovo, a titolo straordinario, una visita in orario scolastico appare pertanto perfettamente legale.

Ne è convinto anche Emilio Catenazzi, già Giudice all'alto Tribunale Federale, il quale in un interessante parere pubblicato sul GdP del 15 maggio 2008 si è, tra l'altro, così espresso:

“A me sembra che il Dipartimento sia troppo esasperatamente radicale su questo tema. Il passaggio del Vescovo nelle scuole ticinesi durante le visite pastorali e pur entro il normale orario scolastico non lede alcuna neutralità confessionale, visto il diritto dell’allievo di non partecipare all’incontro; piuttosto, questo incontro fa parte della necessaria apertura degli istituti alle componenti importanti della società”.

Di transenna sia infine rilevato che, di regola, Mons. Vescovo incontra durante le proprie visite pastorali anche le Autorità comunali locali, in uno spirito di reciproco rispetto e collaborazione, senza che ad alcuno passi per la mente di invocare presunte violazioni del principio di separazione tra Stato e Chiesa.

Anche la straordinaria accoglienza riservata dal Presidente degli Stati Uniti al Santo Padre in occasione della sua recente visita a quel Paese- patria della libertà – può aiutare a riportare “la chiesa al centro del paese”, senza lasciarsi prendere la mano da esasperate quanto intolleranti difese ideologiche.

### **Considerazioni di opportunità**

Nuovamente il DECS ritiene, a torto, che ammettendo le visite del Vescovo, rappresentanti di ogni altra religione o esponenti della politica o del mondo economico si sentirebbero analogamente legittimati a incontrare gli allievi.

La scuola sarebbe fatta per apprendere e non per ricevere visite.

Già si è scritto che il Capo della Diocesi ticinese non è un terzo qualsiasi.

Richiamato quanto addotto ai precedenti considerandi, si potrebbe al più immaginare che anche il rappresentante della Chiesa evangelica avanzi medesimo desiderio di incontrare gli studenti.

Non ci sarebbe evidentemente nulla da obiettare né da temere per il regolare svolgimento dell’attività scolastica.

Altre comunità religiose potrebbero rivendicare pari diritto qualora, come previsto dall’art. 24 cpv. 2 della Costituzione cantonale, venisse loro conferita la personalità di diritto pubblico e, mediante modifica della Legge sulla scuola, la rispettiva religione divenisse materia di insegnamento scolastico.

Come si può vedere, la decisione spetterebbe quindi al Legislativo e non alla singola comunità religiosa.

Ciò a prescindere dal fatto che rappresentanti di altre religioni, diversamente da quanto avviene per quelle maggioritarie, già attualmente vengono volentieri invitati dalla scuola stessa ad incontri “culturali” con tutti gli studenti, senza porsi alcun interrogativo quo all’ “assoluta” laicità della scuola o alla necessità di ottenere il preventivo consenso dei genitori.

Quanto a un’eventuale “intromissione” da parte di esponenti istituzionali, gli stessi difficilmente potranno fare valere una personalità di diritto pubblico o un legame particolarmente stretto con la scuola, come è il caso per i rappresentanti delle due religioni oggetto di insegnamento scolastico.

Sempre dal profilo dell'opportunità, non appare di secondaria importanza rilevare il profondo radicamento della religione cristiana nel nostro Cantone, radicamento che non può essere semplicemente ignorato. In gioco vi è il sentimento di appartenenza cristiana della maggioranza della nostra popolazione.

Pensiamo solo ai nomi di molti nostri cittadini (Giovanni, Giacomo, Marco, Luca, Maria, Marta, Maddalena...), ai nomi delle nostre montagne (San Gottardo, San Giorgio, San Bernardino...), ai nomi dei nostri paesi (Sant'Antonino, Castel San Pietro, Riva San Vitale...), alla presenza di edifici e simboli sacri ovunque sul territorio, al nostro calendario che parte dalla nascita di Cristo o ancora ai nostri giorni festivi ufficiali (vacanze scolastiche comprese), che coincidono con le Festività cristiane (Ognissanti, Natale, Santo Stefano, Mercoledì delle Ceneri, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, San Giuseppe, Pentecoste, Ascensione, Corpus Domini, Digiuno federale, tutte le Domeniche). I cattolici in Ticino sono 233'023, pari al 75.9% della popolazione (censimento 2000), mentre ben l'85% degli allievi di scuola elementare è iscritto al corso di religione cattolica, dato che si attesta ancora al 64% nella scuola media.

Non risulta poi corrispondere alla realtà l'affermazione dipartimentale, secondo cui le visite fuori orario scolastico sarebbero state concordate con la Curia.

Come emerge da un articolo di Mons. Grampa sul GdP dell' 8 maggio 2008, un accordo in tal senso non è mai intervenuto.

Il Vescovo si è infatti limitato a dare la propria disponibilità a rendere visita alle scuole, accettando gli orari che venivano proposti, salvo quando questi erano impraticabili come nel caso di Tesserete.

Appare dunque quantomai inopportuno fare riferimento "in termini assolutistici" ad un accordo in realtà inesistente, nel tentativo di sostenere una tesi difficilmente difendibile.

Ragioni di opportunità vorrebbero invece che il Dipartimento non si facesse influenzare da una minoranza, esigua ma rumorosa, rimanendo aperto all'effettiva ricerca di soluzioni concordate, capaci di evitare inutili e anacronistiche contrapposizioni ideologiche, e in definitiva nell'interesse stesso della scuola e della collettività.

Così prevede fra l'altro l'art. 34 della già citata Convenzione fra Consiglio di Stato e Diocesi, la quale alla marginale "Rapporti di collaborazione" recita: "Al di là di quanto previsto dalla presente convenzione le parti contraenti **si impegnano a promuovere** e mantenere **reciproci contatti informativi e funzionali**".

E che una siffatta collaborazione con una componente della nostra società – di tale importanza da assumere personalità di diritto pubblico - sia compatibile con una scuola laica, ma non laicista, è riconosciuto, oltre che dalla giurisprudenza, dalla stessa Legge sulla scuola, laddove espressamente prevede di collaborare con altre istanze educative per promuovere lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e libertà.

Sorprende infine che una scuola pubblica, confrontata con una dilagante emergenza educativa, con una costante perdita di valori e con un disagio giovanile sempre più inquietante, non sappia far altro che vedere nella visita del Vescovo una potenziale minaccia per la sua laicità, anziché riconoscere la ricchezza di una collaborazione con questa importante componente della nostra

società, proprio per il messaggio di amore, di tolleranza e di difesa della dignità umana che essa diffonde.

Quella del Vescovo è quindi una presenza che porta valori positivi nella scuola. Non un nemico dello Stato, ma un amico di una società che ha bisogno di riscoprire valori comuni a tutte le persone di buona volontà.

In quest'ottica le visite vescovili, entro i limiti più sopra ricordati, appaiono non solo opportune, ma anche auspicabili.

Tutto ciò premesso,

richiamati i citati disposti legali e giurisprudenziali, nonché l'art. 142 della Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato

### **domando**

1. Condivide il Consiglio di Stato la rigida e intollerante posizione del DECS che vorrebbe permettere in tutte le scuole pubbliche del Cantone le visite del Vescovo di Lugano unicamente fuori dall'orario scolastico?
2. Non ritiene il Consiglio di Stato che le attuali norme, correttamente e ragionevolmente interpretate, siano sufficienti per permettere al Vescovo, a titolo straordinario, di rendere visita alle scuole pubbliche in orario di lezione, senza necessità di provocare una modifica legislativa?
3. Non ritiene il Consiglio di Stato opportuno ricercare una soluzione concordata con l'Autorità ecclesiastica per organizzare le visite alle sedi scolastiche in occasione delle visite pastorali, eventualmente nell'ambito della vigente Convenzione sull'insegnamento religioso?

Ringrazio e presento il migliore ossequio.

***Luca Pagani***

20.5.2008